

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## **Un capo accessorio di una sentenza a capo di contenuto diverso costituisce titolo esecutivo?**

*Ogni capo condannatorio di una sentenza costituisce titolo esecutivo anche se si tratti di capo condannatorio accessorio a capo di contenuto diverso.*

### **Tribunale di Lucca, sentenza del 1.7.2015, n. 1208**

...omissis...

L'opposizione è stata ben proposta davanti a questo Tribunale; nel merito è in parte fondata.

In ordine alla preliminare questione di (in)competenza si osserva che:

- l'opposizione è stata proposta prima che il Rxxxxxxx desse inizio alla procedura di esecuzione presso terzi, i cui estremi sono richiamati nella comparsa di costituzione, nel circondario del tribunale di Firenze;
- ai sensi del terzo comma dell'art. 480 c.p.c., il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per la esecuzione. In mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo

in cui è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso;

- ai sensi dell'art. 615 c.p.c., quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'articolo 27;

- ai sensi dell'art. 27 c.p.c., per le cause di opposizione all'esecuzione forzata di cui agli artt. 615 e 619 è competente il giudice del luogo dell'esecuzione, salva la disposizione dell'art. 480 terzo comma;

- il Comune nel quale il creditore, con l'atto di precetto, abbia eletto il proprio domicilio, ai sensi dell'art. 480, comma terzo, cod. proc. civ., deve ritenersi coincidente con quello in cui ha sede il giudice dell'esecuzione, e, pertanto, vale a determinare la competenza territoriale sull'opposizione al precetto medesimo proposta prima dell'instaurazione del procedimento esecutivo (artt. 26 e 27 cod. proc. civ.);

- l'eventuale contestazione di detta coincidenza (per non esservi in quel Comune beni appartenenti all'esecutato, né la residenza del debitore di quest'ultimo), può essere sollevata soltanto dall'opponente, al fine di invocare la competenza del diverso giudice del luogo in cui è stato notificato il precetto;

- nella specie, nell'atto di precetto il Rxx. dichiara di eleggere domicilio presso lo studio dell'Avvxxxxxxxxx, in Lucca e la presunta coincidenza tra giudice del luogo del domicilio eletto e giudice dell'esecuzione, è contestata dal R.N. asserendo non che nel comune di Lucca non vi sono beni appartenenti al debitore (e quindi astrattamente aggredibili) ma che egli ha iniziato un'esecuzione presso terzi nel circondario del Tribunale di Firenze (il che è evidentemente un fatto privo di conclusione).

Quanto al merito, vanno respinti i motivi di cui ai superiori nn. 1, 2 e 4.

Il primo perché il precetto - che non è atto dell'esecuzione ma atto che preannuncia l'esecuzione - non è invalidato dal fatto che la sentenza titolo esecutivo sia stata impugnata né dal fatto che, successivamente alla notifica del precetto, ne sia stata sospesa l'efficacia esecutiva, nessuna incidenza avendo di per sé l'impugnazione e incidendo il provvedimento sospensivo sulla possibilità di dare inizio all'esecuzione preannunciata;

il secondo perché ogni capo condannatorio di una sentenza costituisce titolo esecutivo anche se si tratti di capo condannatorio accessorio a capo di contenuto diverso (sul punto si richiama Cass., sez. I, 14-05-2014, n. 10453, nella cui motivazione è scritto: "... il ricorrente deduce la violazione degli articoli 282, 283, 351, 354 e 161 c.p.c., lamentando che il capo di sentenza relativo alla condanna alle spese sia stato ritenuto suscettibile di provvisoria esecuzione benché accessorio rispetto ad una statuizione di mero accertamento. Il motivo è infondato. Infatti, a far tempo dalla sentenza n. 21367 del 10 novembre 2004, richiamata nella sentenza impugnata, la giurisprudenza di questa Corte si è consolidata nel senso che "ai sensi dell'articolo 282 cod. proc. civ., così come novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, articolo 33, la condanna alle spese del giudizio contenuta nella sentenza di primo grado comporta, in quanto tale ed in linea con la tendenza resa manifesta dal disposto dell'articolo 669 - septies c.p.c., comma 3, (introdotto dalla stessa L. n. 353 del 1990), la provvisoria esecutività del relativo capo della sentenza, indipendentemente dalla natura - se di condanna, costitutiva o di mero accertamento - e dal contenuto (se di accoglimento, di

rigetto o di altro tenore della domanda principale o riconvenzionale o del terzo) della decisione principale, cui la statuizione sulle spese accede". In senso conforme v. Cass. ord. 25 gennaio 2010, n. 1283; Cass. 13 giugno 2008, n. 16003; Cass. 3 agosto 2005, n. 16262; Cass. 3 agosto 2005, n. 16263, citate nella predetta motivazione);

il terzo - che si risolve nella invocazione del meccanismo di compensazione tra "IVA a valle" e "Iva a monte" - perché l'invocazione di tale meccanismo non è pertinente caso di specie dove l'Iva pagata dall'opposto al proprio procuratore è un debito che esso opposto ha dovuto sostenere non come costo della propria attività professionale ma per essere stato costretto a difendersi contro le infondate domande portate nei suoi confronti dalla xxxxx ed è pertanto ingiustificato pretendere la compensazione con crediti di rivalsa - peraltro del tutto eventuali - su operazioni attive realizzate dall'opposto nei confronti di propri clienti.

Il motivo di cui al n. 4 è invece fondato posto che tra le spese della fase esecutiva che possono essere indicate nel precetto vi sono quelle della notificazione del titolo (ove la notificazione sia effettuata unitamente alla notificazione del precetto) laddove invece, nel caso di specie, nel precetto sono incluse spese l'ottenimento di per tre copie esecutive della sentenza (della quale, nel medesimo precetto si ricorda essere già avvenuta la notificazione).

La fondatezza del motivo di cui al punto 3 comporta che il precetto va revocato dichiarandosi che il xxxx può intimare all'odierna opponente il pagamento non di euro per euro 14.136,56 ma di euro 14.094,08 (euro 14.136,56 - euro 42,48).

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenendo conto dei limiti entro cui la opposizione è risultata fondata, del fatto che non vi è stata attività istruttoria e delle modalità semplificate della fase decisoria.

p.q.m.

Il Tribunale, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da xxxxxxxxx xxx avverso il precetto notificato da Rxxxxx., revoca il precetto dichiarando xxx può intimare all'odierna opponente il pagamento non di euro per euro 14.136,56 ma di euro 14.094,08 (euro 14.136,56 - euro 42,48); condanna xxx. a rifondere xxxxx e CPA come per legge.